



NEWS

# Euroconference

Edizione di venerdì 19 Luglio 2024

## CASI OPERATIVI

[Soggettività passiva Imu in caso di costituzione di un fondo patrimoniale](#)  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

[Cessione di terreni agricoli ed edificabili: guida al trattamento Iva/registro](#)  
di Mauro Muraca

## IMPOSTE INDIRETTE

[Impresa di costruzione o ripristino ai fini Iva e ruolo del "titolo" abilitativo](#)  
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## IMPOSTE SUL REDDITO

[I profili di incostituzionalità del contributo straordinario sul c.d. "caro bollette"](#)  
di Francesca Benini

## LA LENTE SULLA RIFORMA

[I crediti d'imposta al test del concordato preventivo biennale](#)  
di Gianfranco Antico

## BEST IN CLASS

[Best in class 2024 – JACOPO DEIDDA GAGLIARDO](#)  
di Jacopo Deidda Gagliardo

## ***Soggettività passiva Imu in caso di costituzione di un fondo patrimoniale***

di Euroconference Centro Studi Tributari

 **FiscoPratico**

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**  
per lo **Studio del Commercialista**

scopri di più >

Mario Rossi e Luisa Bianchi sono 2 coniugi.

Mario Rossi è proprietario al 100% di 2 immobili:

- un appartamento di categoria catastale A/2 destinato ad abitazione principale della famiglia;
- un secondo appartamento adiacente, di categoria catastale A/3, destinato alla locazione.

Mario Rossi ha costituito su entrambi gli immobili un fondo patrimoniale in data 18 novembre 2022 e ha trattenuto la proprietà degli immobili (che, infatti, da visura catastale risultano ancora intestati a lui); quali sono gli effetti sul pagamento dell'Imu?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



**FiscoPratico**



**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

---

***Cessione di terreni agricoli ed edificabili: guida al trattamento Iva/registro***

di **Mauro Muraca**

OneDay Master

**Immobili delle imprese: fiscalità indiretta**

[Scopri di più](#)



## **Normativa**

Articolo 36, comma 1, DL 223/2006

Articolo 40, D.P.R. 131/1986

Articolo 2, comma 4-bis, D.L 194/2009

Articolo 1, comma 86-ter, L. 197/2022

Articolo 9, D.P.R. 601/1973

Articolo 7, L. 36/2024

## **Prassi**

Studio del Notariato n. 16-2018/T

## **Giurisprudenza**

Cassazione n. 23845/2016

Cassazione n. 7513/2016

Cassazione n. 20950/2015

Cassazione n. 23316/2013

Cassazione n. 25522/2011

Per individuare il corretto trattamento Tributario (ai fini Iva e registro) degli atti di trasferimento delle aree, assume particolare importanza la definizione esistente di terreno edificabile e di terreno non edificabile, in quanto le diverse tipologie di aree sono assoggettate a prelievi impositivi differenti.

## Definizione terreno edificabile e trattamento impositivo

Ai sensi dell'[articolo 36, comma 1, D.L. 223/2006](#), un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile "a scopo edificatorio" in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.



### Nota bene

Per strumenti urbanistici generali **si intendono**:

- il **piano regolatore** generale **comunale**;
- il **piano regolatore** generale **intercomunale**;
- il **piano di fabbricazione**.

Con l'adozione di tale norma di carattere generale – applicabile a tutti i tributi di maggiore rilevanza dell'ordinamento tributario (iva, imposta di registro, imposte sui redditi e tributi locali) – è stato stabilito sostanzialmente che:

- un terreno è considerato edificabile, ai fini fiscali, anche quando lo strumento urbanistico non è efficace per mancanza dell'approvazione da parte della regione;
- un terreno può già considerarsi edificabile anche in mancanza degli strumenti attuativi (piani di lottizzazione, piani particolareggiati, ecc.), in assenza dei quali non è possibile concretamente procedere con la costruzione.

## Significato di "suscettibile di utilizzazione edificatoria"

Secondo un orientamento della Suprema Corte di cassazione (sentenza n. 23845/2016, Cassazione n. 7513/2016, sentenza n. 20950/2015 e sentenza n. 23316/2013) è "*suscettibile di utilizzazione edificatoria*" qualunque terreno sul quale **è possibile costruire qualcosa**, in base alla normativa urbanistica.

**Nota bene**

Possono essere considerati “**suscettibili di utilizzazione edificatoria**”:

- i terreni in cui è **possibile edificare con singoli permessi di costruire** (o equivalenti) perché ricadenti in zona già urbanizzate;
- i terreni **ricadenti in zone di espansione** in cui è necessario predisporre, attraverso appositi strumenti di regolamento del territorio, le urbanizzazioni necessarie per i nuovi insediamenti.

Stando all’orientamento giurisprudenziale testé citato, sembrerebbe, quindi, che “*non sono suscettibili di utilizzazione edificatoria*” solamente i terreni sui quali non è possibile costruire alcunché, mentre lo **sarebbero tutti gli altri terreni**.



Non è neppure “suscettibile di utilizzazione edificatoria” **il terreno destinato ad attrezzature sportive** con un indice di edificabilità minimo e funzionale alla sola **realizzazione di strutture collegate a tale destinazione** (Cassazione n. 25522/2011).

**Trattamento Iva/Registro del trasferimento dei terreni edificabili**

La cessione da parte di un **soggetto passivo Iva** di un terreno edificabile è **imponibile Iva**, con **aliquota del 22% e sconta**, in applicazione del principio di alternatività Iva – registro ([articolo 40 D.P.R. 131/1986](#)), **l'imposta di registro e le imposte ipo-catastali in misura fissa** (200 euro cadauna).

**Cessione di area edificabile effettuata da un soggetto Iva**

Trattamento Iva	Imposta di registro	Imposta ipotecaria	Imposta catastale
Imponibile Iva con aliquota	200 euro	200 euro	200 euro

22%

**Cessione di un'area edificabile effettuata da un privato**

La cessione di un'area edificabile effettuata da un privato, essendo un'operazione **fuori campo Iva**, è soggetta, ai fini dell'imposizione indiretta, al seguente **trattamento impositivo**:

- imposta di **registro in misura pari al 9%** (con il minimo di 1.000 euro);
- imposta ipotecaria e **catastale nella misura fissa di 50 euro**.

**Nota bene**

Con riferimento a tali atti **vige totale esenzione dall'imposta di bollo**, dai tributi speciali **catastali e dalle tasse ipotecarie**.

**Cessione di area edificabile da parte di un soggetto non Iva**

Trattamento IVA	Imposta di registro	Imposta ipotecaria	Imposta catastale
Fuori campo IVA	9% (con il minimo di 1.000 euro)	50 euro	50 euro

**Definizione terreno agricolo**

I terreni che non rientrano nella categoria definita dall'[articolo 36, comma 1, D.L. 223/2006](#), come sopra argomentata, sono da qualificare come non edificabili. Secondo la prassi notarile (studio del Notariato n. 16-2018/T), tra i terreni non edificabili rientrano:

- i terreni agricoli;



I terreni agricoli possono **anche essere suscettibili di utilizzazione edificatoria** e su di essi è possibile **svolgere una limitata attività edificatoria** destinata a dotare il fondo delle costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola e di quelle necessarie **per l'abitazione di chi vive e lavora sul fondo**.

- i terreni non edificabili e non agricoli.

## ESEMPIO

Sono degli esempi **terreni non edificabili e non agricoli**:

- le **zone di rispetto** o le aree destinate al verde pubblico o privato;
- le aree classificate come edificabili, ma **prive di qualsiasi capacità volumetrica**;
- le aree classificate come **agricole, ma destinate a cava o miniera**;
- le aree classificate come **agricole, ma con terreno sterile o con pendii** o scosceso o con boschi non destinabili a produzione e raccolta del legname;
- le aree **gravate da vincoli di inedificabilità**.

Riassumendo, quindi, alla luce di quanto appena illustrato, la prassi notarile è del parere che debbano **essere esclusi dal novero dei “terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria”**:

- i terreni ricadenti in zone in cui gli strumenti urbanistici prevedono un **indice di fabbricabilità pari o inferiore a 0,03 mc/mq**;
- terreni **ricadenti in una zona ove**, con il minimo indice di edificabilità (di mc 0,03 per mq), sono ammesse costruzioni per uso abitativo **non strettamente funzionale all’uso agricolo**.

## Trattamento Iva/Registro della cessione dei terreni non edificabili

Per quanto riguarda i terreni agricoli trova applicazione – **per tutte le tipologie di contribuenti** (privati ed esercenti attività di impresa arte e professione) – il **medesimo trattamento impositivo** ai fini delle imposte indirette, con l’effetto che **l’atto di trasferimento di tali aree**:

- può beneficiare delle **agevolazioni per la piccola proprietà contadina** (se ricorrono le condizioni prescritte dall’[articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009](#)), con conseguente applicazione **dell’imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa** (200 euro cadauna) e **l’imposta catastale in misura proporzionale** (1%);
- sconta **l’imposta di registro in misura pari al 15%** (con il minimo di 1.000 euro) e le imposte ipo- catastali in misura fissa (50 euro cadauna), se il cessionario **non è un imprenditore agricolo professionale** (IAP) oppure un coltivatore diretto (CD), ovvero è **uno IAP o CD non iscritto alla relativa gestione assistenziale e previdenziale**;
- sconta **l’imposta di registro in misura pari al 9%** e le imposte ipo-catastali in misura **fissa** (50 euro cadauna), se il cessionario è **un imprenditore agricolo professionale** (IAP) oppure un coltivatore diretto (CD), ovvero è **uno IAP o CD iscritto alla relativa gestione assistenziale e previdenziale**.

**Cessione di area NON edificabile effettuata da un soggetto Iva/ privato**





**Trattamento  
IVA**

**Fattispecie**

**Imposta  
di registro**

**Imposta  
ipotecaria**

**Imposta  
catastale**

**IMPOSTE INDIRETTE**

## ***Impresa di costruzione o ripristino ai fini Iva e ruolo del “titolo” abilitativo***

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OneDay Master

### **Immobili delle imprese: fiscalità diretta**

Scopri di più

La normativa Iva che disciplina le **cessioni di fabbricati** distingue **due principali situazioni** in funzione della **qualifica del soggetto cedente** quale **impresa che ha costruito** o ristrutturato, piuttosto che un **soggetto diverso**. Focalizzando l'attenzione sull'**impresa che ha costruito** o ristrutturato, è possibile individuare le **seguenti fattispecie** ([articolo 10, n. 8-bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972](#)):

- se la vendita avviene **entro cinque anni** dall'ultimazione dei lavori, **l'operazione è imponibile ad Iva** (per obbligo) e **non si rende applicabile il regime di inversione contabile**;
- se la vendita avviene **oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori**, l'operazione è **esente da Iva**, salva la possibilità per l'impresa cedente di **optare per l'imponibilità** ad Iva, nel qual caso **si applica con l'inversione contabile** (salvo il caso in cui il cessionario non sia soggetto passivo Iva).

In più occasioni, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che, **per individuare l'impresa costruttrice o di ripristino** (nel caso di ristrutturazione) si deve aver riguardo al **soggetto che detiene il titolo amministrativo** (permesso di costruire, Scia, ecc., in funzione del tipo di intervento), **a nulla rilevando l'oggetto sociale** o la circostanza che **i lavori siano appaltati a terzi** (circolare n. 27/E/2006).

Più in particolare, la [circolare n. 22/E/2013](#) ha precisato che “*le imprese costruttrici si identificano nei **soggetti ai quali risulta intestato il provvedimento amministrativo** in forza del quale ha luogo la costruzione o la ristrutturazione del fabbricato. In particolare, ai fini dell'imponibilità prevista dalla norma, possono considerarsi imprese costruttrici oltre alle imprese che realizzano direttamente i fabbricati con organizzazione e mezzi propri, anche quelle che si avvalgono di imprese terze per l'esecuzione dei lavori. Si rammenta che, coerentemente con i criteri interpretativi elaborati dalla prassi amministrativa, per impresa costruttrice deve intendersi anche l'impresa che occasionalmente svolge l'attività di costruzione di immobili. **Le imprese di ripristino sono quelle che acquistano un fabbricato ed eseguono o fanno eseguire sullo stesso gli interventi edilizi** elencati dall'art. 3, primo comma, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'Edilizia (...).*”

Di particolare interesse è la [risposta ad interpello n. 736/2021](#), in cui l'Agenzia delle entrate ha affrontato una fattispecie che, nella pratica, si può riscontrare in più occasioni, che è quella in cui i **lavori sono eseguiti da un soggetto diverso dal proprietario del bene**. Nel caso di specie, un fondo immobiliare ha acquisito un **complesso immobiliare da una società di capitali**, la quale ha successivamente dovuto **eseguire dei lavori sull'immobile ceduto**, in quanto sono state riscontrate **alcune irregolarità** che hanno comportato la **necessità di ottenere un titolo edilizio**.

In base agli accordi contrattuali, il titolo edilizio è stato **richiesto dalla società tenuta al compimento dei lavori** (ex proprietaria-cedente) su delega dell'impresa divenuta proprietaria del fabbricato a seguito della compravendita. Tuttavia, precisa l'Agenzia delle entrate, poiché al momento della realizzazione dei lavori la **proprietà dell'immobile è del fondo immobiliare che**, proprio per questo motivo, ha dovuto autorizzare la società a richiedere il titolo edilizio, **la qualifica di impresa che ha ristrutturato** deve, comunque, attribuirsi alla **società proprietaria del fabbricato**.

In altre parole, gli effetti giuridici degli atti compiuti per l'ottenimento del permesso edilizio **si riverberano direttamente nella sfera giuridica della società proprietaria**, alla quale deve essere "attribuita" la **nozione di impresa** che ha **eseguito i lavori di ripristino**. Pertanto, la futura cessione dell'immobile **sarà**:

- **soggetta ad Iva per obbligo**, se la vendita avverrà **entro i cinque anni** dall'ultimazione dei lavori, ovvero;
- **esente Iva con possibilità di opzione** per l'imponibilità, se la vendita avverrà **oltre il predetto termine quinquennale**.

## IMPOSTE SUL REDDITO

## ***I profili di incostituzionalità del contributo straordinario sul c.d. “caro bollette”***

di **Francesca Benini**

Convegno di aggiornamento

### **Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche**

Scopri di più

Al fine di fronteggiare la crisi economica, la Commissione Europea ha emanato, lo scorso 8.3.2022, una comunicazione – COM (2022) 108 – con la quale ha riconosciuto agli Stati membri la **possibilità di introdurre misure temporanee di carattere fiscale, su proventi straordinari maturati dagli operatori del settore energetico.**

Nell'ambito di tale previsione, il Legislatore italiano, con l'[articolo 1, commi da 115 a 119, L. 197/2022](#), ha istituito, per l'anno 2023, un **nuovo contributo di solidarietà temporaneo** sul c.d. “**caro bollette**”, “*al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori*”.

La citata norma prevedeva che il contributo dovesse essere **versato da parte di quei soggetti passivi** che soddisfacessero **congiuntamente le seguenti condizioni:**

- esercitassero nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'**attività di produzione di energia elettrica**, l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, l'attività di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; e
- il **75% dei ricavi del periodo d'imposta antecedente** a quello in corso al **1.2023** derivasse dalle attività indicate nel precedente punto.

La **base imponibile del contributo straordinario** era individuata come **differenza tra:**

- il **reddito complessivo determinato ai fini Ires** relativo al periodo di imposta 2022 e;
- la **media dei redditi complessivi dei quattro periodi di imposta** antecedenti (ossia, degli anni 2018 – 2021), **maggiorata del 10%.**

Il contributo, quindi, era individuato applicando, alla citata base imponibile, **un'aliquota del 50%.**

Fin dalla data di introduzione del contributo, la normativa ha sollevato **numerosi dubbi di**

**costituzionalità** che si sono tradotti in un **vasto contenzioso**.

Numerosi operatori del settore energetico, infatti, dopo aver **versato il contributo straordinario** sul c.d. “caro bollette”, hanno avanzato una **richiesta di rimborso**, sostenendo come lo stesso si ponga **in contrasto** con i principi costituzionali di **capacità contributiva**, di **ragionevolezza** e di **uguaglianza**.

In particolare, secondo tali operatori, il contributo non rappresenta un valido strumento per raggiungere gli **obiettivi che si era posto il Legislatore**.

Il contributo straordinario, infatti, era stato introdotto con lo **scopo di intercettare asseriti “extraprofitti”** di cui le imprese del **comparto energia avrebbero beneficiato**, in relazione all’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore.

Tuttavia, la norma non menziona mai il termine “extraprofitti”, lasciando indeterminata **quale maggiore capacità contributiva il tributo sia volto a colpire**.

A ciò si aggiunga che la determinazione della base imponibile non appare idonea a intercettare solo quella parte dell’incremento reddituale riconducibile all’incremento dei prezzi dell’energia, ma ricomprende anche **incrementi di reddito** che nulla hanno a che fare con **la congiuntura di mercato** e che, quindi, non essendo extraprofitti, **non sono suscettibili di tassazione incrementale**.

Il contributo straordinario, inoltre, rappresenta una **violazione dell’[articolo 117, Cost.](#)**, con riguardo ai **vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario** e, nello specifico, dal **[Regolamento UE 1854/2022](#)**, direttamente **applicabile nell’ordinamento nazionale**.

Tale regolamento, infatti, si propone di offrire una **“risposta rapida e coordinata a livello dell’Unione”**, al fine di attenuare sia il rischio di ulteriori aumenti, sia *“che gli Stati membri adottino misure nazionali non coordinate che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dell’approvvigionamento a livello dell’Unione e comportare un onere aggiuntivo per l’industria e i consumatori dell’Unione”*.

Tra le misure introdotte con il citato regolamento, si annovera la **possibilità di istituire un contributo di solidarietà** *“per le imprese e le stabili organizzazioni dell’Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinaria al fine di attenuare gli effetti economici diretti dell’impennata dei prezzi dell’energia sui bilanci delle autorità pubbliche, sui clienti finali e sulle imprese in tutta l’Unione. Tale contributo dovrebbe essere eccezionale e strettamente temporaneo”*.

La base di calcolo di tale contributo è costituita dagli **utili imponibili delle imprese che svolgono attività nei suddetti settori**; sono soggetti a contributo *“solo gli utili realizzati nel 2022 e/o nel 2023 che eccedono un aumento del 20% degli utili medi generati nei quattro esercizi fiscali aventi inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva”*. Il contributo è individuato nella



**misura del 33% della base imponibile.**

Ebbene, alla luce di quanto illustrato, è evidente che il **contributo straordinario**, introdotto nel nostro ordinamento, **rappresenta un'evidente violazione del Regolamento UE** in questione.

Le violazioni, infatti, vanno dall'individuazione dei soggetti passivi, alla **quantificazione della base imponibile**; in particolare, risulta palesemente illegittima l'applicazione del **contributo ai produttori di energia da fonti rinnovabili**, non contemplati dal Regolamento UE e destinatari di misure alternative **volte a scongiurare in radice il conseguimento di extraprofitti**.

**LA LENTE SULLA RIFORMA*****I crediti d'imposta al test del concordato preventivo biennale***di **Gianfranco Antico**

Convegno di aggiornamento

**Concordato preventivo biennale: opportunità e calcoli di convenienza**

Scopri di più

Nel corso degli ultimi anni il **credito d'imposta** è divenuto una delle **forme di agevolazioni fiscali** più utilizzate dal legislatore per **incentivare lo sviluppo di determinate attività** e molto apprezzate dalle imprese, in quanto permette un **utilizzo agevole e spedito**, attraverso il meccanismo della **compensazione**.

Nell'ottica della **L. 111/2023** – che auspicava un ampliamento generalizzato del contraddittorio – il Legislatore doveva valutare, innanzitutto, se attribuire all'atto di recupero natura **accertativa, ovvero di mero atto riscossivo**. E se si fosse ritenuto di optare per la prima strada, si sarebbe dovuto intervenire a monte, sul D.P.R. 600/1973, **ric conducendo ad unità le norme sparse qua e là**, fermo restando, comunque, la necessità di integrare l'[articolo 1, D.Lgs. 218/1997](#), ricomprendendoli specificatamente.

E il legislatore ha, di fatto, battuto tale strada, **introducendo l'articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973** (fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti, nonché quelli previsti dagli [articoli 51](#) e seguenti del D.P.R. 633/1972, e **senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice** nei termini stabiliti per i singoli tributi, per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), l'Ufficio può emanare **apposito atto di recupero motivato** da notificare al contribuente con le modalità previste dagli [articoli 60](#) e [60 -ter, D.P.R. 600/1973](#)) e **ampliando il raggio d'azione dell'articolo 1, D.Lgs. 218/1997** (il recupero dei crediti indebitamente compensati, non dipendente da un precedente accertamento, può **essere definito con adesione del contribuente**). Per effetto del comma 2-bis, dell'[articolo 8, D.Lgs. 218/1997](#), le **somme da versare**, a seguito degli atti di adesione, **non possono essere rateizzate né compensate**.

Fermo restando che sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio preventivo, di cui all'[articolo 6-bis, L. 212/2000](#), come indicato nel **decreto MEF 24.4.2024**, gli atti di recupero di cui all'[articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973](#), **“predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati”**, il contraddittorio preventivo obbligatorio **non si applica agli atti di recupero** conseguenti al disconoscimento di **crediti di imposta inesistenti**, in forza di quanto disposto, da ultimo, dall'articolo 7-bis, inserito in sede di conversione in Legge del D.L. 39/2024, che **interpreta il comma 1, dell'articolo 6-bis, L. 212/2000**.

A fronte dell'accettazione della proposta e conseguente adesione al concordato preventivo biennale, per i periodi di imposta oggetto del concordato, **gli accertamenti di cui all'[articolo 39, D.P.R. 600/1973](#) (analitici, analitici-induttivi e induttivi), non possono essere effettuati**, salvo che, in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, **ricorrano le cause di decadenza dal concordato**, di cui agli [articoli 22 e 33, D.Lgs. 13/2024](#) ([articolo 34, comma 1, D.Lgs. 13/2024](#)).

Il legislatore delegato, quindi, **vieta l'utilizzo dell'[articolo 39, D.P.R. 600/1973](#) *tout court*** nel suo complesso, inibendo, di fatto, **qualsiasi accertamento ai fini reddituali** per il reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

Tuttavia, proprio per la natura **dell'atto di recupero crediti** si deve ritenere possibile – pur se sul punto **appaiono necessarie delle indicazioni di prassi – l'accertamento della esistenza dei presupposti che legittimano la fruizione** dei crediti d'imposta e la conseguente notifica degli eventuali provvedimenti di recupero, poiché **prescindono da ogni relazione con la base imponibile** dichiarata o accertabile, ai fini del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.



**BEST IN CLASS**

---

***Best in class 2024 – JACOPO DEIDDA GAGLIARDO***di **Jacopo Deidda Gagliardo**

Mi chiamo Jacopo Deidda Gagliardo e la mia carriera si è sviluppata attraverso un percorso formativo e professionale che ha attraversato diverse sfide e opportunità. Il mio obiettivo è accompagnare le organizzazioni nel raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi nella sostenibilità economica, creando valore sociale e ambientale.

Dopo aver ottenuto una laurea magistrale in General Management a Modena, ho intrapreso una carriera che mi ha portato a specializzarmi in strategie di *business development* e performance organizzativa, individuale ed economico-finanziaria. Ho lavorato e lavoro con un'ampia varietà di organizzazioni, sia pubbliche che private, in diversi paesi, con un focus particolare sulla sostenibilità economica e l'innovazione strategica. La mia esperienza internazionale e il mio approccio olistico al business mi hanno permesso di offrire soluzioni su misura che rispondono alle esigenze specifiche di ogni cliente.

Dal 2011 a oggi ho sviluppato infatti due filoni di lavoro: performance organizzativa ed economica nelle pubbliche amministrazioni e sviluppo strategico (prima per pmi, startup) e ora per grandi aziende, lavorando con clienti e stakeholders in progetti internazionali, dall'Italia alla Spagna passando per Germania, Inghilterra e Colombia.

Nel tempo queste specializzazioni si sono evolute ed ibridate, permettendomi di raggiungere significativi risultati, di insegnare e fornire il contributo scientifico in tanti corsi formativi di diverse scuole e organizzazioni e soprattutto permettendomi di sviluppare altri segmenti di lavoro come il project management per specifici progetti legati alle performance, al controllo di gestione e all'introduzione di un'innovazione nei modelli di business e nella strategia, nei prodotti, nei processi, nei canali di vendita o comunicazione per organizzazioni complesse, pubbliche e private

Nel mio lavoro quotidiano, infatti, posso affermare di svolgere la professione di Dottore Commercialista, ma in maniera atipica essendo specializzato in consulenza manageriale e

strategica.

Più in particolare lavoro con clienti pubblici e privati in progetti che creano valore pubblico o imprenditoriale. Mi impegno a supportare amministratori e imprenditori nel raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità economica, cercando di creare, ove possibile, anche valore sociale e ambientale.

Le mie specializzazioni includono la performance e il business development, che consistono in una serie di attività diversificate, come la strategia aziendale, l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese. Partendo da indicatori oggettivi, traccio la rotta per il raggiungimento degli obiettivi di salvataggio o crescita delle aziende, mettendo sempre al primo posto l'interesse dei miei clienti nel rispetto della deontologia professionale.

In questo contesto appare indispensabile, condividere cosa intendo per innovazione: ***“Innovazione è qualsiasi cambiamento che porti ad un miglioramento”.***

Considerando che in questa definizione a differenza delle altre non è esplicita la parola *nuovo*, il focus è dato da altri due termini, *cambiamento* e *miglioramento*, che intrinsecamente ci fanno capire come:

- il *nuovo* è presente grazie al *cambiamento* di ciò che abbiamo;
- il *miglioramento* si può avere grazie al *cambiamento*.

Ed è proprio l'indagine di questo cambiamento che fa la differenza: l'utilizzo di indicatori di performance per capire:

1. come siamo passati da una situazione A ad una situazione B
2. se effettivamente ci sia stato un miglioramento tra le due situazioni.

Per questo, in tutti i progetti in cui scelgo di essere parte, cerco sempre delle piccole innovazioni, anche nell'ambito della formazione, dove creo e implemento progetti formativi innovativi. Insegno progettazione economico-finanziaria, strategia aziendale e introduzione all'imprenditorialità, utilizzando sistemi innovativi come simulazioni e business game. La mia passione per l'educazione si estende anche al mio impegno nel formare imprenditori, team di PMI, startup e pubbliche amministrazioni, sostenendo così lo sviluppo di competenze cruciali per il nostro futuro economico e sociale.

Lavoro a stretto conto con un ampio pool di professionisti che mi permettono di dare valore ai clienti: dallo studio di famiglia specializzato in fiscalità e crisi d'impresa, a colleghi specializzati in lato organizzativo o di finanza agevolata, passando per tutta una serie di partnership non con colleghi commercialisti ma con stakeholders di altro genere come aziende di sviluppo informatico, grafici, psicologi del lavoro e tanti altri.

Ho scelto di partecipare al concorso **“Best in Class”** per confrontarmi con i migliori nel mio

settore e per avere l'opportunità di mettere in luce le innovazioni e le strategie che ho implementato nel corso della mia carriera. Questo concorso ha rappresentato una preziosa occasione per ricevere un riconoscimento esterno e per incrementare la visibilità del mio lavoro professionale, aprendo porte a nuove collaborazioni e opportunità di crescita. Partecipare mi ha permesso di valutare l'efficacia delle mie metodologie in un contesto competitivo, stimolando il mio continuo impegno verso l'eccellenza e l'innovazione.

Inoltre, nel quotidiano del mio lavoro per PA e aziende di diverse dimensioni, mi sto sempre più configurando come un manager in affitto (*temporary o outsourcing manager*) che incarna quella parte dell'organigramma delle organizzazioni che può essere sintetizzata come "Ricerca & Sviluppo – lato Business". Conseguentemente la mia passione per uscire dalla zona di comfort e per cercare soluzioni innovative per i miei clienti mi hanno portato a voler ambire a diventare tra i commercialisti e consulenti strategici più innovativi d'Italia.

Uno dei pilastri della mia filosofia professionale è il forte impegno per i giovani professionisti, categoria che sento di rappresentare, anche grazie al mio impegno all'interno dell'Unione Nazionale Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili.

Credo fermamente che investire nel nostro sviluppo sia fondamentale per la crescita sostenibile del settore. Attraverso *mentorship* attiva e programmi di formazione avanzata, cerco di trasmettere non solo conoscenze tecniche, ma anche una visione etica e responsabile del business.

La mia missione è quella di preparare i giovani a diventare leader capaci di navigare e influenzare positivamente il futuro del nostro settore. Essere un mentore significa anche imparare con l'insegnamento e apprendere dai giovani, le loro prospettive fresche e idee innovative sono altrettanto arricchenti.

L'evento di Cernobbio, nell'ambito del concorso "**Best in Class**", è stata un'esperienza incredibilmente arricchente. Ritengo che tali iniziative siano cruciali per il networking e per lo scambio di idee tra professionisti di alto livello. La giornata di Cernobbio mi ha permesso di incontrare colleghi e leader del settore, discutere delle ultime tendenze e condividere best practices. Considero queste opportunità essenziali per il mio sviluppo personale e professionale, poiché stimolano un continuo apprendimento e un'evoluzione delle competenze. Questi incontri sono fondamentali per rimanere aggiornati e per continuare a essere rilevanti in un settore che è in costante evoluzione.